

Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 22.11.2014

OGGETTO: atto costitutivo dell'Unione dei comuni montani dell'Alta Valtrebbia: esame ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la L.R. n. 23/2010, *Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2011*, ha soppresso, a decorrere dal 01/05/2011, tutte le Comunità Montane presenti sul territorio ligure;
- a seguito di quanto sopra, i Comuni dell'Alta Val Trebbia hanno avviato un percorso di associazionismo delle funzioni fondamentali;
- attualmente i Comuni di Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Propata, Gorreto, Fascia e Rondanina ritengono opportuno gestire in forma associata funzioni e servizi mediante lo strumento dell'unione di comuni ex art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

PREMESSO altresì che:

- l'art. 19, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, convertito, con modificazioni, dalla L. 07/08/2012, n. 135, e s.m., ha profondamente mutato il quadro normativo quale risultante dall'art. 14, commi 26 e seguenti, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122, in materia di obbligatorietà dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, ovvero sino a 3000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane;
- in particolare:

1. le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione risultano essere quelle di seguito indicate:

- a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) *i servizi in materia statistica;*

2. il novellato comma 28 dell'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78 prevede che i Comuni interessati esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni di cui sopra (comma 27), ad esclusione della lettera l);

PRESO ATTO quindi che la legislazione vigente, di fatto, costringe i piccoli comuni ad associarsi nelle unioni di comuni concedendo a tali enti vantaggi, soprattutto dal punto di vista finanziario;

VISTO l'articolo 32 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m., recante la disciplina fondamentale in materia di unioni di comuni;

VISTA la L. 07/04/2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;

VISTA la D.G.R. n. 1152 del 28/09/2012, *Definizione del limite demografico minimo per le unioni di comuni di cui all'art. 14, c. 31, del D.L. 78/2010*;

VALUTATO lo stato del vigente convenzionamento tra i Comuni di Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Propata, Gorreto, Fascia e Rondanina per la gestione associata ex art. 30 TUEL di funzioni e considerato nel complesso il grado di attuazione del medesimo ed i risultati raggiunti;

RITENUTO di dover adempiere in modo stabile, generale e duraturo a quanto previsto dall'art. 14, commi 26 e seguenti, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122, e s.m., in materia di obbligatorietà dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, ovvero sino a 3000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane;

RITENUTO pertanto che è necessario per questo comune aderire alla costituenda Unione tra i Comuni di Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Propata, Gorreto, Fascia e Rondanina;

RIAFFERMATA, con forza, la volontà di difendere e sviluppare anche, in questo ambito, la propria secolare autonomia e la propria specifica identità;

CONSIDERATO che la costituzione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., dell'“Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia”, tra i Comuni di Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Propata, Gorreto, Fascia e Rondanina, rappresenta lo strumento più idoneo a garantire una libertà decisionale degli Enti coinvolti, consentendo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali eventualmente esistenti e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, ottenendo anche economie di scala, senza che da ciò discenda per i Comuni aderenti la perdita di autonomia;

PRECISATO che il riportato art. 32 del citato D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce al comma 6 che *“L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse”*;

DATO ATTO che i Comuni di Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Propata, Gorreto, Fascia e Rondanina hanno provveduto a manifestare agli altri Enti interessati, a mezzo di comunicazione dei rispettivi Sindaci, l'intenzione di costituire un'unione di comuni;

VISTA la bozza di Atto Costitutivo dell'“Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia”, allegata al presente atto sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la predetta bozza meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze, innanzi espresse, dei Comuni interessati;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. ed omessa la richiesta di parere in ordine alla regolarità contabile, tenuto conto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO, peraltro, che l'Unione di Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia deve essere costituita entro il 31.12.2014;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, quivi integralmente richiamata;

2. di APPROVARE l'Atto costitutivo dell'“Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia” allegato alla presente sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato;

4. di DARE ATTO che con successiva deliberazione verrà approvato lo Statuto dell'“Unione” tra i Comuni di Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Propata, Gorreto, Fascia e Rondanina.

Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di conferire immediata eseguibilità alla presente deliberazione.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI (Provincia di Genova)

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TREBBIA

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, nella residenza municipale del Comune di _____, avanti a me _____ Segretario Comunale del Comune di _____, autorizzato a rogare tutti i contratti nel quale il Comune è parte e ad autenticare le scritture private, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000, sono presenti:

_____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **Comune di ROVEGNO** (C.F. 00860890102), nella sua qualità di _____ pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

_____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **Comune di FONTANIGORDA** (C.F.00909790107), nella sua qualità di _____ pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

_____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **Comune di MONTEBRUNO** (C.F. 00955060108), nella sua qualità di _____ pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

_____, nato a _____, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **Comune di PROPATA** (C.F. 80007290101), nella sua qualità di _____ pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

_____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **Comune di GORRETO** (C.F. 00860910108), nella sua qualità di _____ pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

_____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **Comune di FASCIA** (C.F. 80041610108), nella sua qualità di _____ pro tempore, ivi domiciliato per la sua

carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

_____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **Comune di RONDANINA** (C.F. 80044070102), nella sua qualità di _____ pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

Detti comparenti, della cui identità personale, veste e poteri io Segretario Comunale rogante sono certo, rinunciano tra loro d'accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, e mi chiedono di premettere che, con il presente atto, convengono di costituire tra i 7 predetti comuni l'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia, ente locale autonomo, con sede in Montebruno, Piazza Paolo Emilio Taviani 9, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 D. Lgs. 267/2000 e delle norme in materia, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria e regolamentare, fa parte del sistema italiano delle autonomie locali e ha lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi propri dei comuni che la compongono, secondo quanto indicato nello Statuto.

Tutto ciò premesso, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i comparenti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. I Comuni di Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Propata, Gorreto, Fascia e Rondanina, come sopra rappresentati, dichiarano di costituire, come qui costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000 e delle norme in materia, l'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TREBBIA" (di seguito "Unione"), stabilendone la sede legale nel Comune di Montebruno, Piazza Paolo Emilio Taviani 9.
2. L'Unione deriva la sua denominazione dall'essere costituita da comuni montani e può quindi esercitare le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44 comma 2 della Costituzione, nonché delle leggi in favore dei territori montani.

ARTICOLO 2 - FINALITA' DELL'UNIONE

1. E' compito dell'Unione esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni che la compongono, con lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, di gestire con efficienza, efficacia ed economicità l'azione amministrativa e l'ambito territoriale dell'Unione e di perseguire gli obiettivi ed attuare i principi stabiliti nello Statuto dell'Unione.
2. L'Unione persegue la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione di tutti i soggetti interessati all'attività amministrativa ed altresì promuove lo sviluppo delle Comunità che la costituiscono, conformando la propria azione ai principi di democraticità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza.

3. I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'Unione e i rapporti tra l'Unione e i Comuni che ne fanno parte sono stabiliti dallo Statuto dell'Unione, il cui testo è stato approvato dai Consigli dei Comuni aderenti con le procedure e la maggioranza richieste dalla legge, come di seguito indicato:

- Comune di Rovegno – deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- Comune di Fontanigorda – deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- Comune di Montebruno – deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- Comune di Propata – deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- Comune di Gorreto – deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- Comune di Fascia – deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- Comune di Rondanina – deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Detto Statuto, debitamente sottoscritto dai componenti e da me Segretario Comunale, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", formando parte integrante e sostanziale dello stesso.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI E SERVIZI

1. All'Unione è attribuito l'esercizio delle funzioni fondamentali così come definite dall'articolo 14 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nonché l'eventuale esercizio di altre funzioni o servizi di competenza dei Comuni aderenti all'Unione.
2. L'attuazione del trasferimento delle singole competenze di cui sopra, intese in termini di funzioni e/o servizi singoli, la determinazione dei tempi e delle relative modalità tecnico-operative, le risorse finanziarie, umane e strumentali e ogni altro aspetto regolatore del suddetto trasferimento avranno comunque luogo mediante atti convenzionali e di organizzazione adottati dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, successivamente recepiti dal Consiglio dell'Unione, anche al fine di destinare le necessarie risorse e disciplinare la fase transitoria.

ARTICOLO 4— ADESIONI DI NUOVI ENTI

1. In ogni momento altri Comuni possono manifestare la volontà di aderire all'Unione.

L'adesione all'Unione potrà avvenire a seguito di espressa modifica dello Statuto approvata dai Consigli dei comuni già aderenti e dal Consiglio dell'Unione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto dell'Unione.

2. Il Comune che intende aderire all'Unione successivamente alla sua costituzione è tenuto all'accettazione dei criteri di ripartizione dei costi per la gestione delle funzioni e/o dei servizi alla stessa già attribuiti.

3. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 5— DURATA E RECESSO

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ogni Comune partecipante non può partecipare ad altre Unioni.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere non prima di due anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei consiglieri assegnati. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il provvedimento consiliare potrà essere adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in una successiva seduta da tenersi decorsi almeno 30 giorni dalla prima. L'anno del recesso non può coincidere con quello di scadenza del mandato amministrativo.
3. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1^a gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.
4. L'Unione può anche essere sciolta consensualmente con le modalità previste dallo Statuto.

ARTICOLO 6— FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi della finanza pubblica locale, fondata su risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dai proventi sui servizi alla stessa affidati.
3. All'Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione Liguria e/o altri Enti Pubblici erogano o assegnano a favore delle Unioni in forza di legge e/o di provvedimenti amministrativi.
4. I Comuni aderenti all'Unione, nel caso di residue spese generali di funzionamento dell'Unione, nonché nel caso di registrazione di un disavanzo gestionale della stessa, assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati in base ai pesi e ai valori di ponderazione previsti dallo Statuto.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti secondo il medesimo criterio di cui sopra.

ARTICOLO 7— GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

1. Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente atto la costituzione dell'Unione si intende perfezionata a tutti i sensi di legge.
2. Il trasferimento all'Unione delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, così come definito dall'art. 3 che precede, avverrà secondo il cronoprogramma varato e approvato dai singoli Comuni membri.

ARTICOLO 8 — SPESE

1. Le eventuali spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Unione dei Comuni e verranno anticipate dal Comune di

ARTICOLO 9 — NORME FINALI

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente atto costitutivo, si applicano le norme di legge vigenti in materia di Enti Locali, con particolare riguardo all'art. 32 D. Lgs. 267/2000, nonché le disposizioni dello Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Come richiesto, io Segretario Comunale Rogante ho ricevuto questo atto, scritto con supporto informatico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza, costituito da numero ____ facciate intere e numero _____ righe della _____, di cui ho dato lettura alle parti, le quali da me interpellate lo hanno dichiarato interamente conforme alla loro volontà, approvato e sottoscritto con me Ufficiale Rogante.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme dei componenti

Firma dell'Ufficiale Rogante

Allegati